

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
NOVITA' PER IL TESSERAMENTO 2014/2015

SEZIONE A

Di comune accordo fra le Parti e con effetto dal rinnovo dell'annualità assicurativa del 01/09/14 si conviene di apportare le seguenti variazioni alle condizioni di assicurazione in corso tenendo conto, che per Decreto s'intende il D.L.G. 3 novembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°296 del 20 Dicembre 2010:

- L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività siano svolte in occasione e circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai calendari o da accordi delle Associazioni purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio così come previsto dall'Art. 3 comma terzo del Decreto.
- Per avere titolo alle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (Art. 4 del Decreto) per cui nel caso di tesseramento online farà fede la data e l'ora di emissione della tessera di iscrizione mentre nel caso di tesseramento manuale la decorrenza delle garanzie non potrà che operare delle ore 24 del giorno di emissione della tessera stessa.
- Nel rispetto dell'Art. 7 del Decreto la denuncia di infortunio dovrà essere accompagnata in calce da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa.
- L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:
euro 80.000,00 = (ottantamila/00) per il caso di MORTE;
euro 80.000,00 = (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE
con franchigia fissa ed assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che per le seguenti attività pericolose per le quali la franchigia verrà applicata nella misura del 9% ARRAMPICATA, PUGILATO, TUTTE LE ARTI MARZIALI E TUTTE LE SPECIALITA' DI ATTACCO E DI DIFESA PERSONALE, LOTTA, CALCIO E CALCETTO, CICLISMO E MOUNTAINBIKE, EQUITAZIONE, PARKOUR, SCI, WINDSURF, MOTOCROSS E ENDURO, KITESURF, SNOWBOARD, SNOWKITE, CANOA, SKATEBOARD, WAKEBOARD, KAJAK, RAFTING AUTOMOBILISMO, SPELEOLOGIA, RUGBY.

- Viene previsto un indennizzo per prestazioni aggiuntive nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% così come previsto dall'Art. 13 del Decreto.

- Indennità forfettaria**

Si conviene che agli infortuni comportanti fratture ossee radiologicamente accertate, lesioni legamentose strumentalmente riconosciute, lesioni tendinee strumentalmente riconosciute e rotture dentarie documentate che però abbiano esiti invalidanti previsti dalla tabella del Decreto non superiori alle franchigie previste si darà luogo ad un risarcimento forfettario

per IP dall 0,20% al 3%	euro 100,00
per IP dall 4% al 9%	euro 150,00
per fratture setto nasale	euro 150,00
per l'acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva	euro 100,00

LA SOCIETÀ
UnipolSai
ASSICURAZIONI
DIVISIONE SAI
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. snc
Partita IVA 02231210200

Mantova, 01/09/14